



INTESA SANPAOLO  
VITA

# SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE

## FONDO PENSIONE APERTO

---

### REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato  
da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
(Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Mod. ISV – REGSPAZ - Ed. 02/2015

Gruppo Intesa Sanpaolo

# INDICE

---

<b>PARTE I</b>	<b>IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO</b>	<b>3</b>
	Art. 1. - Denominazione	3
	Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	3
	Art. 3. - Scopo	3
<hr/>		
<b>PARTE II</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO</b>	<b>3</b>
	Art. 4. - Regime della forma pensionistica	3
	Art. 5. - Destinatari	3
	Art. 6. - Scelte di investimento	3
	Art. 7. - Gestione degli investimenti	4
	Art. 8. - Spese	5
<hr/>		
<b>PARTE III</b>	<b>CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI</b>	<b>6</b>
	Art. 9. - Contribuzione	6
	Art. 10. - Determinazione della posizione individuale	7
	Art. 11. - Prestazioni pensionistiche	7
	Art. 12. - Erogazione della rendita	8
	Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
	Art. 14. - Anticipazioni	9
<hr/>		
<b>PARTE IV</b>	<b>PROFILI ORGANIZZATIVI</b>	<b>9</b>
	Art. 15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	9
	Art. 16. - Banca depositaria	10
	Art. 17. - Responsabile	10
	Art. 18. - Organismo di sorveglianza	10
	Art. 19. - Conflitti di interesse	10
	Art. 20. - Scritture contabili	10
<hr/>		
<b>PARTE V</b>	<b>RAPPORTI CON GLI ADERENTI</b>	<b>10</b>
	Art. 21. - Modalità di adesione	10
	Art. 22. - Trasparenza nei confronti degli aderenti	11
	Art. 23. - Comunicazioni e reclami	11
<hr/>		
<b>PARTE VI</b>	<b>NORME FINALI</b>	<b>11</b>
	Art. 24. - Modifiche al Regolamento	11
	Art. 25. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	11
	Art. 26. - Cessione del Fondo	11
	Art. 27. - Rinvio	12
<hr/>		
<b>ALLEGATO N. 1</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>ALLEGATO N. 2</b>	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA</b>	<b>16</b>
<hr/>		
<b>ALLEGATO N. 3</b>	<b>CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE</b>	<b>18</b>
<hr/>		
<b>ALLEGATO N. 4</b>	<b>REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "FONDO VIVAPIÙ"</b>	<b>27</b>

---

## PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1. - Denominazione

1. "SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE, Fondo pensione aperto", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

### Art. 2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

1. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A (di seguito "la Compagnia"), esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dall' 8 marzo 2006 giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP", d'intesa con Isvap, con provvedimento del 6 ottobre 2005.

2. Il "Fondo" è stato istituito dalla EPTAFUND Società di gestione del Risparmio S.p.A. (oggi Eurizon Capital SGR S.p.A.), giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con Banca d'Italia, con provvedimento del 23 dicembre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo ed ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 59.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Torino presso la sede della Compagnia.

### Art. 3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

---

## PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### Art. 4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria. Il Fondo è riservato ai destinatari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva.

2. È consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### Art. 6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 5 comparti, come di seguito specificati:

A) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea GARANTITA".

Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

B) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea OBBLIGAZIONARIA"

C) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA"

D) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA"

E) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA AZIONARIA"

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o due comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove indicazioni fissate dall'aderente all'atto della riallocazione. Il limite

del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

#### **Art. 7. - Gestione degli investimenti**

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

##### **A) "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea GARANTITA"**

**Il comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.**

**Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di breve/medio periodo.**

L'adesione a tale comparto attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti e anticipazioni, al verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b); tale importo è invece maggiorato del 1,5% su base annua, al verificarsi dei casi di cui alle lettere c), d), e), f) e g).

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art.10 comma 2.

Il diritto a tale garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- b) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- c) esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, purché sia maturato un periodo minimo continuativo di permanenza nel comparto pari a 3 anni;
- d) riscatto per decesso;
- e) riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- f) riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, purché sia maturato un periodo minimo continuativo di permanenza nel comparto pari a 3 anni;
- g) trasferimento della posizione individuale in caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo.

In tutti i casi sin qui descritti, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore.

L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

Viene attuata una politica d'investimento diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente in titoli di debito con rating minimo rientrante nella categoria "investment grade" (BBB-) secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

L'investimento in titoli di capitale non può superare il 50% del patrimonio del comparto. Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro; possono essere inoltre effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

L'obiettivo del comparto di investimento viene perseguito grazie all'utilizzo di una metodologia di gestione che prevede un'allocazione dinamica della composizione del portafoglio orientata a massimizzare il rendimento nel rispetto dell'obiettivo di garanzia offerto dal comparto. In particolare, si potrà fare uso di tecniche di portfolio insurance come la Costant Proportion Portfolio Insurance. La politica di gestione è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quanto meno in un orizzonte temporale pluriennale.

**B) “Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea OBBLIGAZIONARIA”**

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di breve/medio periodo con obiettivo dell'accrescimento del capitale con regolarità nel tempo e il contenimento delle oscillazioni a breve termine.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata esclusivamente verso titoli di debito.

E' escluso l'investimento in titoli di capitale ed in titoli obbligazionari recanti opzione su azioni.

**C) “Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA”**

Il comparto è rivolto preferibilmente ad investitori che abbiano un orizzonte temporale di riferimento di medio/lungo periodo con obiettivo dell'accrescimento del capitale con regolarità nel tempo e il contenimento delle oscillazioni a breve termine senza rinunciare ad una redditività tendenzialmente più elevata rispetto all'investimento in titoli di natura obbligazionaria.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di debito.

L'investimento in titoli di capitale non può in ogni caso superare il 40% del patrimonio del comparto.

**D) “Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA ”**

Il comparto è rivolto preferibilmente ad un tipo di investitore che abbia un orizzonte temporale di riferimento di medio/lungo periodo, con l'obiettivo di accrescere il capitale senza rinunciare al contenimento delle oscillazioni a breve termine del mercato.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio tendenzialmente equilibrata tra titoli di debito e titoli di capitale.

L'investimento in titoli di capitale non può in ogni caso superare il 60% del patrimonio del comparto.

**E) “Sanpaolo Previdenza Aziende” – Linea BILANCIATA AZIONARIA ”**

Il comparto è rivolto preferibilmente ad un tipo di investitore che abbia un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo, con l'obiettivo di accrescere il capitale.

La politica di investimento è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di capitale; l'investimento in titoli di capitale non può in ogni caso superare l'80% del patrimonio del comparto.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

**Art. 8. - Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione “una tantum” a carico dell'aderente pari a 20,00 euro.

**b) spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

una commissione di gestione, in percentuale del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile pari al:

- 0,90% annuo per "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea GARANTITA" (pari allo 0,075% mensile)
- 0,60% annuo per "Sanpaolo Previdenza Aziende –Linea OBBLIGAZIONARIA" (pari allo 0,050% mensile)
- 0,70% annuo per "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA" (pari allo 0,0583% mensile)
- 0,80% annuo per "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA" (pari allo 0,0666% mensile)
- 0,90% annuo per "Sanpaolo Previdenza Aziende – Linea BILANCIATA AZIONARIA" (pari allo 0,075% mensile)

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

**c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**

- c.1) 5,00 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
- c.2) 5,00 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13 fatto salvo il caso di riscatto per decesso dell'Aderente;
- c.3) 5,00 euro in caso di anticipazioni ai sensi dell'Art.14;
- c.4) 5,00 euro per la modifica dell'allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;
- c.5) 5,00 euro per ciascun trasferimento della posizione maturata su ciascun comparto ad altro comparto.

**d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.**

**2.** L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva.

**3.** Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

**4.** Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

---

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 9. - Contribuzione**

- 1.** La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2.** I lavoratori fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3.** I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
- 4.** L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipen-

denti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.

6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art. 10. - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti di investimento. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

#### **Art. 11. - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi

6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

**6.** L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto precedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

**7.** Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

**8.** L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

### **Art. 12. - Erogazione della rendita**

**1.** A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- **una rendita vitalizia reversibile:** detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (50% o 75%), alla persona da lui designata;
- **una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia:** detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

**2.** Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

**3.** Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

### **Art. 13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

**1.** L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

**2.** L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art. 14. - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **Art. 15. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia, o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.

5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.

6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

#### **Art. 16. - Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca **State Street Bank GmbH - Succursale Italia**, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.

2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
- la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

#### **Art. 17. - Responsabile**

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

#### **Art. 18. - Organismo di sorveglianza**

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

#### **Art. 19. - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art. 20. - Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

---

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 21. - Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamen-

to effettuato.

4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.25.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

#### **Art. 22. - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

#### **Art. 23. - Comunicazioni e reclami**

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

---

### **PARTE VI – NORME FINALI**

#### **Art. 24. - Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

#### **Art. 25. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.

2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

#### **Art. 26. - Cessione del Fondo**

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

**Art. 27. - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

# ALLEGATO N.1

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

---

### **Art. 1. - Nomina e cessazione dall'incarico**

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito definita "Compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### **Art. 2. - Requisiti e incompatibilità**

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

### **Art. 3. - Decadenza**

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

### **Art. 4. - Retribuzione**

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

### **Art. 5. - Autonomia del Responsabile**

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

### **Art. 6. - Doveri del Responsabile**

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
    - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compre-

si quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

**b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

**c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

**3.** Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

**4.** Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

## **Art. 7. - Rapporti con la COVIP**

### **1. Il Responsabile:**

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 8. - Responsabilità**

**1.** Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

**2.** Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

**3.** All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

# ALLEGATO N.2

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

---

### **Art. 1. - Ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

### **Art. 2. - Composizione dell'Organismo**

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

### **Art. 3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti**

1. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo Art. 4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'Art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'Art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente Articolo, risultino nelle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

### **Art. 4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza**

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

### **Art. 5. - Remunerazione**

1. La remunerazione dei membri di cui all'Art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Compagnia. Il compenso non può essere patuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

#### **Art. 6. - Compiti dell'Organismo**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
- b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'Art. 7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
- c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:

- a) sulla trattazione degli esposti;
- b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
- c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
- d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

#### **Art. 7. - Modalità di funzionamento**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.

3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

#### **Art. 8. - Responsabilità**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

# ALLEGATO N. 3

## CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

---

### Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, la Compagnia garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate annuali sulla testa di ciascun Aderente al Fondo (di seguito indicato come "Assicurato") in favore del quale, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare previste dal Regolamento, dovrà essere erogata la prestazione assicurativa.
2. Ogni Assicurato può chiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti prestazioni alternative:
  - 2.a una rendita vitalizia immediata rivalutabile, da corrispondere all'Assicurato in rate posticipate annuali finché è in vita e successivamente reversibile in misura del 50%, del 75% o del 100% a scelta dell'Assicurato alla persona da lui designata (di seguito indicato come "Reversionario") finché quest'ultima è in vita;
  - 2.b una rendita immediata rivalutabile, da corrispondere all'Assicurato in modo certo per i primi 5 o 10 anni in rate posticipate annuali; se in tale periodo si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato, detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'Assicurato (di seguito indicati come "Beneficiari"). Successivamente a tale periodo, la rendita diviene vitalizia e corrisposta pertanto finché l'Assicurato è in vita.
3. Le rendite di cui ai comma 1 e 2 possono essere erogate anche in rate semestrali, trimestrali o mensili, secondo la periodicità prescelta dall'Assicurato. La periodicità di corresponsione della rendita non è modificabile in fase di erogazione.
4. La rendita, determinata secondo quanto indicato al successivo art. 2, sarà periodicamente rivalutata secondo quanto previsto al successivo art. 4.

### Art. 2 - Premio di assicurazione

1. Per la determinazione della prestazione pensionistica, la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale coincide con la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ed effettuato sulla base della richiesta dell'Assicurato, completa dei documenti indicati nell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, in base al primo valore quota successivo alla data di riferimento.
2. L'importo annuo delle rendite di cui all'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. b) si ottiene applicando al capitale maturato sulla posizione individuale, al netto delle eventuali imposte di legge, il coefficiente indicato nelle rispettive tabelle del presente allegato, individuato sulla base dell'"età di pensionamento corretta" dell'Assicurato e della rateazione della rendita da lui prescelta. Per "età di pensionamento corretta" si intende l'età effettiva dell'Assicurato alla data di decorrenza della rendita, modificata in relazione all'anno di nascita, come riportato nella tabella dell'Allegato 3a).
3. I coefficienti di conversione relativi alle rendite di cui all'art.1 comma 2 lett. a) sono depositati presso la sede del Fondo.

### Art. 3 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita annua avrà decorrenza dal giorno successivo alla data in cui il capitale maturato sulla posizione individuale è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata Fondo VIVAPIÙ e sarà erogata un anno, un semestre, un trimestre o un mese dopo la decorrenza dell'assicurazione, secondo la periodicità prescelta dall'Assicurato, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'avente diritto.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1 comma 2 lett. b).
3. L'erogazione della rendita viene effettuata previa presentazione, anche in forma di autocertificazione, di un documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o dell'eventuale Reversionario, da inviare alla Compagnia con periodicità annuale.

### Art. 4 - Valore di riscatto

Le rendite di cui all'art. 1 non sono riscattabili.

**Art. 5 - Rivalutazione della rendita**

1. La rivalutazione della rendita viene effettuata annualmente ad ogni anniversario della data di decorrenza, applicando all'ultima rendita annua assicurata il tasso annuo di rivalutazione.

2. Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dell'1,5% annuo, la differenza tra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.

Il tasso annuo di rivalutazione non può comunque risultare negativo.

3. Il rendimento annuo attribuito è pari al rendimento della Gestione Separata Fondo VIVAPIÙ realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello in cui cade l'anniversario della rendita diminuito della commissione di gestione. La commissione di gestione è costituita dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE
0,50%	5% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso del 10,00%

4. Il Regolamento della Gestione Separata Fondo VIVAPIÙ è riportato nell'Allegato n. 4.

**Art. 6 - Tasse, bolli e imposte**

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul capitale maturato sulla posizione individuale, sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari e aventi diritto.

**Art. 7 - Modifica dei coefficienti di trasformazione**

1. Le modifiche ai coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) potranno avvenire ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art.12 del Regolamento.

2. In caso di modifica dei coefficienti di cui al precedente comma 1 l'aderente avrà diritto di esercitare il trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento.

**ALLEGATO 3a)****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE**

Per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile i coefficienti vengono distinti in base alla data di adesione al Fondo: a coloro che hanno aderito al Fondo entro il 20 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55 impegni differiti, distinta per sesso (Tabella A1); a coloro che hanno aderito al Fondo a partire dal 21 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati in funzione della sola età di pensionamento dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55U/A impegni differiti (Tabella A2).

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente individuato nella tabella.

**TABELLA A1****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA – TAR. 24FP-3****Tasso tecnico: 1,5%**

**Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03289	0,03262	0,03248	0,03239	0,03066	0,03042	0,03030	0,03022
46	0,03349	0,03321	0,03306	0,03297	0,03115	0,03090	0,03078	0,03070
47	0,03412	0,03382	0,03368	0,03358	0,03167	0,03141	0,03128	0,03120
48	0,03478	0,03448	0,03432	0,03422	0,03220	0,03194	0,03181	0,03172
49	0,03548	0,03516	0,03500	0,03490	0,03277	0,03249	0,03236	0,03227
50	0,03622	0,03588	0,03572	0,03561	0,03336	0,03307	0,03293	0,03284
51	0,03699	0,03665	0,03647	0,03636	0,03398	0,03368	0,03354	0,03344
52	0,03781	0,03745	0,03727	0,03715	0,03463	0,03432	0,03417	0,03407
53	0,03868	0,03830	0,03811	0,03799	0,03532	0,03500	0,03484	0,03474
54	0,03959	0,03919	0,03900	0,03887	0,03604	0,03571	0,03554	0,03544
55	0,04056	0,04014	0,03993	0,03980	0,03680	0,03645	0,03628	0,03617
56	0,04158	0,04114	0,04093	0,04078	0,03760	0,03724	0,03707	0,03695
57	0,04267	0,04221	0,04198	0,04183	0,03845	0,03808	0,03789	0,03777
58	0,04383	0,04334	0,04310	0,04294	0,03936	0,03896	0,03877	0,03864
59	0,04506	0,04455	0,04429	0,04412	0,04031	0,03990	0,03970	0,03956
60	0,04638	0,04583	0,04556	0,04538	0,04133	0,04090	0,04068	0,04054
61	0,04778	0,04720	0,04691	0,04672	0,04242	0,04196	0,04173	0,04158
62	0,04927	0,04865	0,04835	0,04815	0,04357	0,04308	0,04285	0,04269
63	0,05086	0,05020	0,04988	0,04966	0,04479	0,04428	0,04403	0,04387
64	0,05255	0,05185	0,05151	0,05128	0,04610	0,04556	0,04529	0,04512
65	0,05437	0,05362	0,05325	0,05301	0,04749	0,04692	0,04664	0,04645
66	0,05631	0,05550	0,05511	0,05485	0,04898	0,04837	0,04807	0,04787
67	0,05839	0,05752	0,05710	0,05682	0,05057	0,04992	0,04961	0,04940
68	0,06062	0,05969	0,05923	0,05893	0,05229	0,05159	0,05125	0,05103
69	0,06302	0,06201	0,06152	0,06120	0,05413	0,05339	0,05302	0,05278
70	0,06560	0,06451	0,06398	0,06363	0,05612	0,05532	0,05493	0,05467
71	0,06839	0,06720	0,06663	0,06625	0,05826	0,05740	0,05698	0,05670
72	0,07139	0,07010	0,06948	0,06907	0,06057	0,05964	0,05919	0,05889
73	0,07466	0,07325	0,07257	0,07212	0,06310	0,06209	0,06160	0,06127
74	0,07822	0,07667	0,07592	0,07543	0,06586	0,06476	0,06423	0,06388
75	0,08211	0,08041	0,07959	0,07905	0,06888	0,06769	0,06710	0,06672
76	0,08638	0,08450	0,08359	0,08300	0,07221	0,07089	0,07025	0,06983
77	0,09104	0,08895	0,08795	0,08729	0,07585	0,07440	0,07370	0,07323
78	0,09609	0,09377	0,09265	0,09192	0,07986	0,07825	0,07747	0,07696
79	0,10153	0,09895	0,09770	0,09689	0,08425	0,08246	0,08160	0,08103
80	0,10739	0,1045	0,10311	0,10221	0,08906	0,08706	0,08610	0,08547

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3d).

**TABELLA A2**  
**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA – TAR. 24FP-3U**

**Tasso tecnico: 1,5%**

**Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Rateazione della Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03182	0,03156	0,03143	0,03135
46	0,03237	0,03210	0,03197	0,03188
47	0,03294	0,03266	0,03253	0,03244
48	0,03354	0,03325	0,03311	0,03302
49	0,03417	0,03388	0,03373	0,03363
50	0,03484	0,03453	0,03437	0,03427
51	0,03554	0,03521	0,03506	0,03495
52	0,03627	0,03594	0,03577	0,03566
53	0,03705	0,03670	0,03653	0,03641
54	0,03787	0,03750	0,03732	0,03720
55	0,03873	0,03835	0,03816	0,03804
56	0,03965	0,03925	0,03905	0,03892
57	0,04061	0,04019	0,03999	0,03985
58	0,04164	0,04120	0,04099	0,04084
59	0,04274	0,04227	0,04204	0,04189
60	0,04390	0,04341	0,04317	0,04301
61	0,04514	0,04463	0,04437	0,04420
62	0,04646	0,04591	0,04564	0,04547
63	0,04787	0,04729	0,04700	0,04681
64	0,04937	0,04875	0,04844	0,04824
65	0,05097	0,05031	0,04998	0,04977
66	0,05268	0,05197	0,05163	0,05140
67	0,05451	0,05375	0,05338	0,05314
68	0,05647	0,05567	0,05527	0,05501
69	0,05859	0,05772	0,05729	0,05701
70	0,06087	0,05993	0,05947	0,05917
71	0,06332	0,06230	0,06181	0,06148
72	0,06597	0,06487	0,06433	0,06398
73	0,06885	0,06765	0,06707	0,06669
74	0,07200	0,07069	0,07005	0,06964
75	0,07544	0,07401	0,07331	0,07285
76	0,07922	0,07764	0,07687	0,07637
77	0,08336	0,08161	0,08076	0,08020
78	0,08786	0,08592	0,08498	0,08437
79	0,09276	0,09060	0,08956	0,08887
80	0,09808	0,09566	0,09450	0,09374

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3d).

**ALLEGATO 3b)****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA**

Per la determinazione della rendita immediata certa per 5 anni e poi vitalizia i coefficienti vengono distinti in base alla data di adesione al Fondo: a coloro che hanno aderito al Fondo entro il 20 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55 impegni differiti, distinta per sesso (Tabella B1); a coloro che hanno aderito al Fondo a partire dal 21 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati in funzione della sola età di pensionamento dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55U/A impegni differiti (Tabella B2).

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente individuato nella tabella.

**TABELLA B1****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI VITALIZIA – TAR. 24FP5-3****Tasso tecnico: 1,5%**

**Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03288	0,03260	0,03247	0,03238	0,03065	0,03041	0,03029	0,03021
46	0,03347	0,03319	0,03305	0,03296	0,03114	0,03089	0,03077	0,03069
47	0,03410	0,03381	0,03366	0,03357	0,03165	0,03140	0,03127	0,03119
48	0,03476	0,03446	0,03431	0,03421	0,03219	0,03192	0,03180	0,03171
49	0,03546	0,03514	0,03498	0,03488	0,03275	0,03248	0,03234	0,03225
50	0,03619	0,03586	0,03570	0,03559	0,03334	0,03306	0,03292	0,03283
51	0,03696	0,03662	0,03645	0,03633	0,03396	0,03367	0,03352	0,03343
52	0,03778	0,03742	0,03724	0,03712	0,03461	0,03430	0,03415	0,03406
53	0,03864	0,03826	0,03807	0,03795	0,03529	0,03498	0,03482	0,03472
54	0,03954	0,03915	0,03896	0,03883	0,03601	0,03568	0,03552	0,03541
55	0,04050	0,04009	0,03989	0,03975	0,03677	0,03643	0,03626	0,03615
56	0,04152	0,04109	0,04087	0,04073	0,03757	0,03721	0,03704	0,03692
57	0,04260	0,04214	0,04192	0,04177	0,03842	0,03804	0,03786	0,03774
58	0,04374	0,04326	0,04303	0,04287	0,03931	0,03892	0,03873	0,03860
59	0,04496	0,04445	0,04420	0,04404	0,04026	0,03986	0,03965	0,03952
60	0,04625	0,04572	0,04546	0,04528	0,04128	0,04085	0,04064	0,04050
61	0,04762	0,04706	0,04678	0,04660	0,04235	0,04190	0,04168	0,04153
62	0,04908	0,04849	0,04819	0,04800	0,04349	0,04301	0,04278	0,04263
63	0,05064	0,05000	0,04969	0,04949	0,04470	0,04420	0,04395	0,04379
64	0,05229	0,05162	0,05129	0,05107	0,04599	0,04546	0,04520	0,04503
65	0,05405	0,05333	0,05298	0,05275	0,04736	0,04680	0,04653	0,04635
66	0,05592	0,05516	0,05479	0,05454	0,04883	0,04823	0,04794	0,04775
67	0,05792	0,05711	0,05671	0,05645	0,05039	0,04976	0,04945	0,04925
68	0,06006	0,05919	0,05877	0,05849	0,05207	0,05140	0,05107	0,05086
69	0,06234	0,06141	0,06096	0,06066	0,05387	0,05316	0,05281	0,05258
70	0,06479	0,06379	0,06331	0,06299	0,05581	0,05505	0,05467	0,05443
71	0,06740	0,06634	0,06581	0,06547	0,05789	0,05708	0,05667	0,05641
72	0,07021	0,06906	0,06850	0,06813	0,06014	0,05926	0,05883	0,05855
73	0,07322	0,07199	0,07139	0,07099	0,06258	0,06163	0,06117	0,06086
74	0,07646	0,07513	0,07449	0,07406	0,06522	0,06420	0,06370	0,06337
75	0,07994	0,07851	0,07781	0,07736	0,06809	0,06699	0,06645	0,06610
76	0,08367	0,08213	0,08138	0,08088	0,07121	0,07002	0,06943	0,06905
77	0,08763	0,08597	0,08517	0,08464	0,07459	0,07329	0,07266	0,07224
78	0,09182	0,09004	0,08917	0,08861	0,07824	0,07683	0,07614	0,07569
79	0,09623	0,09431	0,09339	0,09278	0,08217	0,08064	0,07990	0,07941
80	0,10085	0,09880	0,09780	0,09715	0,08640	0,08474	0,08394	0,08341

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3c).

**TABELLA B2**  
**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI E POI**  
**VITALIZIA – TAR. 24FP5-2U**

**Tasso tecnico: 1,5%**

**Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Rateazione della Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03181	0,03155	0,03142	0,03134
46	0,03235	0,03209	0,03195	0,03187
47	0,03292	0,03265	0,03251	0,03242
48	0,03352	0,03324	0,03310	0,03300
49	0,03415	0,03386	0,03371	0,03361
50	0,03481	0,03451	0,03436	0,03426
51	0,03551	0,03519	0,03503	0,03493
52	0,03624	0,03591	0,03575	0,03564
53	0,03701	0,03667	0,03650	0,03638
54	0,03783	0,03747	0,03729	0,03717
55	0,03869	0,03831	0,03812	0,03800
56	0,03960	0,03920	0,03901	0,03888
57	0,04056	0,04015	0,03994	0,03981
58	0,04158	0,04115	0,04093	0,04079
59	0,04266	0,04221	0,04198	0,04183
60	0,04381	0,04333	0,04310	0,04294
61	0,04504	0,04453	0,04428	0,04412
62	0,04634	0,04580	0,04554	0,04537
63	0,04772	0,04715	0,04687	0,04669
64	0,04919	0,04859	0,04829	0,04810
65	0,05075	0,05012	0,04980	0,04960
66	0,05242	0,05174	0,05141	0,05119
67	0,05420	0,05348	0,05313	0,05290
68	0,05610	0,05534	0,05496	0,05471
69	0,05815	0,05733	0,05692	0,05666
70	0,06033	0,05946	0,05903	0,05874
71	0,06268	0,06174	0,06128	0,06098
72	0,06521	0,06419	0,06370	0,06337
73	0,06793	0,06684	0,06631	0,06596
74	0,07087	0,06970	0,06913	0,06875
75	0,07405	0,07278	0,07216	0,07176
76	0,07747	0,07610	0,07544	0,07500
77	0,08114	0,07967	0,07895	0,07848
78	0,08507	0,08348	0,08270	0,08220
79	0,08926	0,08754	0,08670	0,08615
80	0,09370	0,09184	0,09094	0,09035

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3d).

**ALLEGATO 3c)****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA**

Per la determinazione della rendita immediata certa per 10 anni e poi vitalizia i coefficienti vengono distinti in base alla data di adesione al Fondo: a coloro che hanno aderito al Fondo entro il 20 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55 impegni differiti, distinta per sesso (Tabella C1); a coloro che hanno aderito al Fondo a partire dal 21 dicembre 2012 vengono applicati coefficienti differenziati in funzione della sola età di pensionamento dell'Assicurato determinati in base alla tabella demografica IPS55U/A impegni differiti (Tabella C2).

Per determinare la rendita annua, l'importo del capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente) va moltiplicato per il coefficiente individuato nella tabella.

**TABELLA C1****COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E POI VITALIZIA – TAR. 24FP10-3****Tasso tecnico: 1,5%****Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento e sesso dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Maschi				Femmine			
	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	0,03283	0,03256	0,03242	0,03233	0,03061	0,03038	0,03026	0,03018
46	0,03342	0,03314	0,03300	0,03291	0,03110	0,03086	0,03074	0,03066
47	0,03404	0,03375	0,03361	0,03351	0,03161	0,03136	0,03123	0,03115
48	0,03470	0,03439	0,03424	0,03415	0,03214	0,03188	0,03175	0,03167
49	0,03538	0,03507	0,03491	0,03481	0,03270	0,03243	0,03230	0,03221
50	0,03610	0,03578	0,03562	0,03551	0,03329	0,03301	0,03287	0,03278
51	0,03686	0,03652	0,03636	0,03624	0,03390	0,03361	0,03347	0,03337
52	0,03766	0,03731	0,03713	0,03702	0,03454	0,03424	0,03409	0,03400
53	0,03850	0,03813	0,03795	0,03783	0,03522	0,03491	0,03475	0,03465
54	0,03939	0,03900	0,03881	0,03869	0,03593	0,03560	0,03545	0,03534
55	0,04032	0,03992	0,03972	0,03959	0,03668	0,03634	0,03617	0,03606
56	0,04131	0,04089	0,04068	0,04054	0,03747	0,03711	0,03694	0,03683
57	0,04235	0,04191	0,04169	0,04155	0,03830	0,03793	0,03775	0,03763
58	0,04344	0,04298	0,04276	0,04261	0,03918	0,03879	0,03861	0,03848
59	0,04460	0,04412	0,04388	0,04373	0,04011	0,03971	0,03951	0,03938
60	0,04583	0,04532	0,04507	0,04491	0,04109	0,04067	0,04047	0,04033
61	0,04712	0,04659	0,04633	0,04616	0,04213	0,04169	0,04148	0,04134
62	0,04848	0,04793	0,04765	0,04747	0,04323	0,04278	0,04255	0,04240
63	0,04992	0,04933	0,04904	0,04885	0,04440	0,04392	0,04368	0,04353
64	0,05143	0,05082	0,05051	0,05031	0,04564	0,04513	0,04488	0,04472
65	0,05303	0,05238	0,05206	0,05185	0,04695	0,04642	0,04616	0,04598
66	0,05471	0,05403	0,05369	0,05347	0,04834	0,04778	0,04750	0,04732
67	0,05648	0,05577	0,05541	0,05518	0,04982	0,04923	0,04894	0,04874
68	0,05835	0,05759	0,05722	0,05698	0,05140	0,05077	0,05046	0,05026
69	0,06030	0,05951	0,05912	0,05886	0,05307	0,05241	0,05208	0,05187
70	0,06234	0,06151	0,06111	0,06084	0,05485	0,05415	0,05381	0,05358
71	0,06447	0,06360	0,06318	0,06289	0,05674	0,05600	0,05563	0,05540
72	0,06668	0,06577	0,06533	0,06503	0,05874	0,05796	0,05757	0,05732
73	0,06896	0,06802	0,06756	0,06726	0,06086	0,06003	0,05963	0,05936
74	0,07133	0,07035	0,06987	0,06955	0,06310	0,06223	0,06181	0,06153
75	0,07375	0,07274	0,07225	0,07192	0,06547	0,06455	0,06411	0,06381
76	0,07623	0,07519	0,07468	0,07434	0,06795	0,06699	0,06652	0,06621
77	0,07872	0,07766	0,07714	0,07680	0,07053	0,06953	0,06904	0,06872
78	0,08122	0,08014	0,07961	0,07926	0,07320	0,07216	0,07165	0,07131
79	0,08369	0,08260	0,08206	0,08171	0,07593	0,07485	0,07433	0,07398
80	0,08611	0,08501	0,08447	0,08412	0,07869	0,07759	0,07705	0,07669

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3c).

**TABELLA C2**  
**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI E**  
**POI VITALIZIA – TAR. 24FP10-3U**

**Tasso tecnico: 1,5%**

**Rendita annua per 1,00 euro di capitale maturato (al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente), distinto per età di pensionamento dell'Assicurato**

Età di pensionamento dell'Assicurato (*)	Rateazione della Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	0,03177	0,03151	0,03139	0,03130
46	0,03231	0,03204	0,03191	0,03183
47	0,03287	0,03260	0,03247	0,03238
48	0,03347	0,03319	0,03305	0,03295
49	0,03409	0,03380	0,03365	0,03356
50	0,03474	0,03444	0,03429	0,03419
51	0,03543	0,03512	0,03496	0,03486
52	0,03615	0,03583	0,03566	0,03556
53	0,03691	0,03657	0,03640	0,03629
54	0,03771	0,03736	0,03718	0,03707
55	0,03856	0,03819	0,03800	0,03788
56	0,03944	0,03906	0,03887	0,03874
57	0,04038	0,03998	0,03978	0,03965
58	0,04137	0,04095	0,04074	0,04060
59	0,04242	0,04197	0,04176	0,04161
60	0,04352	0,04306	0,04283	0,04268
61	0,04469	0,04420	0,04397	0,04381
62	0,04592	0,04541	0,04516	0,04500
63	0,04723	0,04669	0,04643	0,04626
64	0,04860	0,04804	0,04777	0,04758
65	0,05006	0,04947	0,04918	0,04899
66	0,05160	0,05098	0,05067	0,05047
67	0,05323	0,05258	0,05225	0,05204
68	0,05496	0,05427	0,05393	0,05370
69	0,05678	0,05605	0,05569	0,05546
70	0,05870	0,05793	0,05755	0,05731
71	0,06072	0,05991	0,05951	0,05925
72	0,06283	0,06198	0,06157	0,06129
73	0,06505	0,06416	0,06372	0,06344
74	0,06737	0,06644	0,06598	0,06568
75	0,06978	0,06881	0,06834	0,06802
76	0,07228	0,07127	0,07077	0,07045
77	0,07483	0,07379	0,07328	0,07295
78	0,07743	0,07636	0,07584	0,07549
79	0,08005	0,07895	0,07842	0,07806
80	0,08265	0,08154	0,08100	0,08064

(\*) Per le modalità di utilizzo dei coefficienti di conversione sopra riportati si veda l'Allegato 3d).

**ALLEGATO 3d)**  
**CRITERI DI UTILIZZO DEI COEFFICIENTI DI CUI AGLI ALLEGATI 3a), 3b) E 3c)**

I coefficienti di cui alle tabelle riportate negli Allegati 3a), 3b) e 3c) sono applicati correggendo l'età di pensionamento secondo i parametri e le modalità indicate nelle tabelle sottostanti. Le tabelle si distinguono in base alla data di adesione al Fondo.

**Per coloro che hanno aderito al Fondo entro il 20 dicembre 2012** è necessario utilizzare la seguente tabella, che riporta le correzioni di età di pensionamento da applicare, individuate in funzione dell'anno di nascita e del sesso dell'Assicurato.

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
dal 1971 in poi	-2	dal 1973 in poi	-2

**Per coloro che hanno aderito al Fondo a partire dal 21 dicembre 2012** è necessario utilizzare la seguente tabella, che riporta le correzioni di età di pensionamento da applicare, individuate in funzione del solo anno di nascita dell'Assicurato.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1938	+2
dal 1939 al 1948	+1
dal 1949 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971 in poi	-2

**ALLEGATO 3e)**  
**CARICAMENTI**

I coefficienti di conversione di cui all'art 1, comma 4. della presente assicurazione, includono un caricamento complessivo nella misura del 2,82%, e sono così ripartiti:

- 1% applicato al tasso di premio puro a copertura delle spese di pagamento della rendita;
- 1,35% applicato al tasso di premio di tariffa a copertura dei costi di gestione;
- 0,50% applicato al tasso di premio di tariffa a copertura dei costi di acquisizione.

**ALLEGATO 3f)**  
**BASI DEMOGRAFICHE**

I coefficienti di conversione di cui all'art. 1, comma 4. dell'Allegato 3 del Regolamento sono stati determinati sulla base di ipotesi demografiche differenziate in base alla data di adesione al Fondo:

- IPS55 impegni differiti, distinta per sesso, per coloro che hanno aderito al Fondo entro il 20 dicembre 2012;
- IPS55U/A impegni differiti per coloro che hanno aderito al Fondo a partire dal 21 dicembre 2012.

# ALLEGATO N.4

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “FONDO VIVAPIÙ”

**Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo VIVAPIÙ”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

**Art. 2** La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è l’euro.

**Art. 3** Nella Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

**Art. 4** La gestione del “Fondo VIVAPIÙ” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.

**Art. 5** Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Fondo VIVAPIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

**Art. 6** L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-

rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo VIVAPIÙ” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio<sup>1</sup>. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating<sup>2</sup>.

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del “Fondo VIVAPIÙ”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

**Art. 7** La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

**Art. 8** Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

1 Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento

2 Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

---

**Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Sede Operativa: Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano  
comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it Capitale Sociale Euro 320.422.508 Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino  
02505650370 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione  
e riassicurazione al N. 1.00066 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al N. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**